



Comune di San Pietro in Lama

Provincia di Lecce

Via Milano sn – 73010 San Pietro in Lama (LE)

Tel. 0832.631114 – PEC: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it

2^ AVVISO PUBBLICO – III ANNUALITA'

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

30 settembre 2021

“FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI”

INDICE

ARTICOLO 1 – SOGGETTO ATTUATORE

ARTICOLO 2 – FINALITA' DEL BANDO

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

ARTICOLO 4 – REQUISITI

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

ARTICOLO 6 – CUMULO

ARTICOLO 7 – PUNTEGGIO

ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

ARTICOLO 11 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

ARTICOLO 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 16 -DISPOSIZIONI FINALI

Allegati

Allegato A: Modulo di domanda

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Visto l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che recita «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

Visto l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che recita «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

Visto l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che recita «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

Visto L'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n.205, che recita «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento”.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i Comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

- a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
- b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
- c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto che, con Deliberazione di Giunta Comunale del 06.05.2025, è stato fornito atto di indirizzo al Responsabile del Settore Economico Finanziario per l'adozione degli atti necessari all'espletamento delle procedure per l'erogazione dei contributi assegnati con il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l'annualità 2023 per € 19.723,14, da destinare agli interventi previsti dalla lettera c), art. 2 del D.P.C.M. 30.09.2021, ovvero per "Contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario";

RENDE NOTO

che, con propria Determinazione n. del è stato approvato il presente Avviso per l'erogazione dei contributi assegnati con il "Fondo di sostegno ai comuni marginali" per l'annualità 2023 per € 19.723,14, da destinare agli interventi previsti dalla lettera c), art. 2 del D.P.C.M. 30.09.2021, ovvero per "Contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario nel limite di 5.000,00 euro a beneficiario".

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 1 – SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore ed erogatore dei contributi di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021 è il Comune di San Pietro in Lama, con sede legale In Via Milano sn, 73010 San Pietro in Lama (LE).

ARTICOLO 2 – FINALITA' DEL BANDO

Il Bando pubblico, come da indirizzi contenuti all'interno della Delibera della Giunta Comunale del 06.05.2025, ha l'obiettivo di finanziare progetti di investimento che favoriscano il ripopolamento attraverso incentivi per il trasferimento della residenza a titolo di concorso per le spese di acquisto e/o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale.

ARTICOLO 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a **euro 19.723,14** a valere sulla quota della prima annualità del DPCM 30/09/2021, con il limite di € 5.000,00 a beneficiario.

ARTICOLO 4 – REQUISITI

Ai fini della partecipazione al presente Bando, sono stabiliti i seguenti requisiti:

1. Possono presentare istanza di ammissione al contributo le **persone fisiche** che:
 - hanno trasferito la propria **residenza e dimora** abituale nel Comune di San Pietro in Lama **nell'anno 2024 o nell'anno 2025**
 - Hanno sostenuto **nell'anno 2024 o nell'anno 2025 spese per l'acquisto e/o la ristrutturazione** di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario, a condizione che si impegnino a mantenere la residenza nel territorio comunale per almeno cinque anni.
2. Nel caso di trasferimento di un intero nucleo familiare il contributo è concesso una sola volta e per un unico componente.
3. I beneficiari inoltre devono:
 - essere in regola con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti;
 - avere un'età non inferiore a 18 anni;
 - non aver riportato condanne penali.
 - È previsto un contributo a fondo perduto, una tantum, nella misura del 100 per cento della spesa documentata per l'importo massimo di euro 5.000,00 per ciascun beneficiario;
 - Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione;
 - Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
 - Gli interventi ammessi sono quelli di Ristrutturazione edilizia, definiti nel Testo unico per l'edilizia come un "insieme di interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.";
 - L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione in cui il soggetto ha trasferito la propria residenza e non parti comuni dell'edificio.

ARTICOLO 5 – SPESE AMMISSIBILI

Possono essere finanziate le seguenti spese:

- **Spese di ristrutturazione** di beni immobili di proprietà situati nel Comune di San Pietro in Lama che andranno a costituire l'abitazione principale del nucleo familiare sostenute nell'anno 2024 o 2025;
- **Spese per l'acquisto dell'abitazione principale** del nucleo familiare situata nel Comune di San Pietro in Lama sostenute nell'anno 2024 o 2025.

Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. L'immobile per il quale si richiede il contributo deve essere detenuto a titolo di proprietà.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

ARTICOLO 6 – CUMULO

Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa.

Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l'altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985.

ARTICOLO 7 – PUNTEGGIO

Il Comune di San Pietro in Lama individua i seguenti criteri per l'attribuzione di un punteggio ad ogni singola domanda anche al fine di poter redigere, al termine dell'istruttoria, una graduatoria che rispetti una valutazione oggettiva dei progetti presentati:

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE AI PROGETTI DI TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA

Giovani coppie:

1. Under 30: 30 punti
2. Under 40: 20 punti
3. Altri nuclei familiari (over 40 e/o monocomponenti): 5 punti

Numero componenti Nucleo familiare:

1. Oltre i 4 componenti: 30 punti
2. Nucleo composto da 3 componenti: 20 punti
3. Nucleo composto da 2 componenti: 10 punti
4. Nucleo monocomponente: 5 punti

Investimento generato:

1. Acquisto e contestuale ristrutturazione dell'immobile ove è trasferita la residenza: 30 punti
2. Acquisto immobile oltre a trasferimento residenza: 20 punti
3. Ristrutturazione edilizia di immobile ove è trasferita la residenza: 10 punti

*A parità di punteggio, si procederà all'individuazione dei beneficiari mediante estrazione da tenersi in luogo pubblico.

ARTICOLO 8 – DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

Al fine di poter partecipare correttamente alla procedura, il singolo istante dovrà presentare la seguente documentazione obbligatoria:

1. Allegato A – Istanza di partecipazione;
2. Documento d'identità del dichiarante.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta in conformità all'Allegato A dovrà essere corredata da:

In caso di acquisto di immobile:

- Copia autentica dell'atto di compravendita dell'immobile stipulato nell'anno 2024 o 2025.

In caso di ristrutturazione dell'immobile:

- documenti fiscali (fatture, parcelle, ecc.) attestanti le spese sostenute emessi nell'anno 2024 o 2025. Si specifica che le fatture devono indicare, all'interno dell'oggetto, l'immobile sul quale insistono le lavorazioni e il numero della SCIA o della CILA.
- attestazione di pagamento delle spese sostenute nell'anno 2024 o 2025 (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.)
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, sullo stato di attuazione del progetto e copia del titolo edilizio dei lavori di ristrutturazione.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

ARTICOLO 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La documentazione di cui al precedente art. 8 dovrà essere trasmessa, pena l'esclusione dal beneficio, esclusivamente **entro e non oltre le ore 23:59 del 31/05/2025** attraverso le seguenti modalità:

- Tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it
- Consegna a mano: la documentazione potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune durante gli orari di apertura al pubblico.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

Coloro i quali risultino, a seguito di pubblicazione della graduatoria, beneficiari dei contributi, dovranno rispettare i seguenti obblighi, pena l'esclusione e la restituzione, se già erogato, del contributo:

- a. non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione del contributo (nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato);
- b. non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il Comune effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione.

ARTICOLO 11 –VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza;
- presenza della domanda, redatta in conformità all' Allegato A, corredata degli allegati richiesti;
- presenza di documento di identità in corso di validità del richiedente;
- sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti.

In fase istruttoria, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere al soggetto proponente i chiarimenti e le integrazioni ritenute necessarie. La mancata presentazione di tali chiarimenti e/o integrazioni entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

Al termine della verifica della ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Procedimento procede a stilare e ad approvare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e delle irricevibili/inammissibili. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: <https://www.comune.sanpietroinlama.le.it/>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

ARTICOLO 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il contributo è erogato a ciascun beneficiario in un'unica soluzione a seguito della richiesta, redatta utilizzando il modello "A" allegato al presente Avviso, corredata della rendicontazione delle spese sostenute a titolo di acquisto o di ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata a residenza e dimora abituale e dell'avvenuto cambio di residenza.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente anche successivamente all'erogazione del contributo ai fini della verifica del rispetto degli impegni pluriennali assunti.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

Costituiscono cause di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l'alienazione o la destinazione ad usi diversi dell'immobile prima che siano trascorsi cinque anni dall'erogazione del contributo.

ARTICOLO 14 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;

-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di SAN PIETRO IN LAMA

Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il titolare del procedimento è il Comune di SAN PIETRO IN LAMA. Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Lucrezia Bastone. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: comunesanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it

ARTICOLO 16 -DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di SAN PIETRO IN LAMA.

San Pietro in Lama, 7 maggio 2025

Dott.ssa Maria Lucrezia Bastone

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993